

## TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone   Presidente

dott. Paola Cazzola       Giudice

dott. Silvia Saltarelli   Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 30.7.2021 dalla Società **DOMUS BRENTA S.R.L.**;

visto il decreto del 9-10.9.2021 con cui la stessa è stata ammessa alla procedura di preconcordato;

visto il deposito della proposta e del piano di concordato in data 25.1.2022;

viste le criticità rappresentate dal Commissario Giudiziale nella relazione del 9.2.2022 - cui si rinvia integralmente - e, in particolare:

- le carenze della relazione di attestazione ex artt. 161, c. 3, e 186bis, c. 2, lett. b, l.f. quanto al *business plan* dell'affittuaria del ramo d'azienda, Ambiti s.r.l.;
- l'assenza di garanzie a supporto degli impegni assunti da Ambiti s.r.l. per l'acquisto del ramo d'azienda, della quota del 50% della società Parco Olistico del Brenta e degli immobili per complessivi € 1.671.894, nonché per l'apporto di finanza esterna per € 2.000.000;

rilevato che la società all'udienza del 10.3.2022, fissata ex artt. 162, c. 2, e 15 l.f. con decreto del 10-11.2.2022, aveva chiesto un rinvio per provvedere al superamento di tali criticità,

costituendo le garanzie mancanti e facendo integrare la relazione di attestazione;

sentite le parti, da ultimo, all'udienza del 19.5.2022;

considerato che in data 28.4.2022 è stato notificato al legale rappresentante della società in concordato, Benito Carlo Riello, decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 12bis d.lgs. n. 74/2000, finalizzato alla confisca in via principale e diretta nei confronti della società Domus Brenta s.r.l., nonché, in caso di incapacienza, finalizzato alla confisca per equivalente delle disponibilità finanziarie e dei beni appartenenti al signor Riello o comunque nella sua disponibilità fino alla concorrenza di € 547.487,94;

considerato che il sequestro ha colpito, oltre alle disponibilità finanziarie intestate a Domus Brenta s.r.l. per € 14.570,61 - di cui € 11.146,02 relativi al deposito cauzionale, che è stato azzerato -, le disponibilità finanziarie del signor Riello, tra cui quelle relative all'affittuaria Ambiti s.r.l., e gli immobili allo stesso intestati;

considerato che dal signor Riello dovrebbe pervenire un apporto di € 120.000 a servizio del piano concordatario;

considerato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12bis, c. 1, d.lgs. n. 74/2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale (concordato preventivo o fallimento), attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro (v. Cass. pen., sez. V, n. 3716/2022);

considerato che il P.M., comparso all'udienza, ha chiesto di dichiarare il fallimento della società;

rilevata quindi la totale incapacità funzionale ad adempiere il concordato preventivo tanto da parte della società proponente e del suo legale rappresentante, quanto ad opera della società affittuaria, attesa l'invalidabilità della confisca idonea ad assorbire buona parte dell'attivo concordatario prospettato;

rilevato altresì che, in ogni caso, Domus Brenta s.r.l. non ha provveduto, nel termine richiesto e concesso, a superare le già gravi criticità contestate con il decreto del 10-11.2.2022, non avendo la stessa fatto integrare la relazione di attestazione ex artt. 161, c. 3, e 186bis, c. 2, lett. b, l.f., né costituito le garanzie mancanti: circostanze che di per sé già conducono ad un giudizio di inammissibilità della proposta concordataria presentata;

ritenuto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, che:

- debba revocarsi il decreto di ammissione alla procedura preliminare di concordato;

- debba altresì dichiararsi il fallimento della società ricorrente, con contestuale separata sentenza;

**P. Q. M.**

**revoca** il decreto di ammissione alla procedura preliminare di concordato emesso in data 9-10.9.2021.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 19.5.2022.

Il Giudice est.

*Silvia Saltarelli*

Il Presidente

*Giuseppe Limitone*